



QUARTO LICEO SCIENTIFICO STATALE

Via Toscana, 10/b - 43100 Parma

tel. 0521 798459 - fax 0521 270877

E-mail: quartoscientifico@scuole.pr.it

Sito web: <http://quartoliceoscientifico.scuolaer.it>

C.F. 92150850342 – PRPS05000E

Regolamento di istituto

- sentito il collegio docenti il 22 gennaio 2009
- sentiti gli studenti mediante assemblee di classe di gennaio ed assemblea di istituto del 20 gennaio 2009
- sentito il personale ATA il 22 gennaio 2009
- approvato dal Consiglio di Istituto il 5 febbraio 2009 con delibera n. 5

Indice

Premessa

Titolo I: VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Titolo II: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Titolo III: IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Titolo IV: INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA. PRESENZE. ASSENZE. VIGILANZA

Titolo V: PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

TITOLO VI: INFORMAZIONE

Titolo VII: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

*Il presente regolamento viene affisso all'albo e pubblicato sul sito internet della scuola.
Chiunque ne fosse interessato può chiederne copia.*

PREMESSA

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con il DPR 21 novembre 2007, n. 235 che integra il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, del Regolamento dell'Autonomia emanato con il DPR 8 marzo 1999 n. 275, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modifiche e integrazioni. E' infine coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del Quarto Liceo Scientifico di Parma.

Il presente documento è completato con il regolamento di disciplina, che ne costituisce parte integrante, e da regolamenti aggiuntivi riferiti all'utilizzo degli spazi (aule, palestre laboratori), al funzionamento degli organi collegiali, del Comitato Studentesco e del comitato dei genitori, alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, agli scambi di classi, ai soggiorni studio all'estero.

TITOLO I VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Articolo 1

- a. La scuola è luogo di formazione e di educazione integrale della persona e del cittadino mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e competenze, lo sviluppo della coscienza critica.
- b. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- c. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- d. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI

Articolo 2

- a. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

- b. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c. La scuola si impegna ad assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti (anche con attenzione ai portatori di handicap) in relazione alle disponibilità assicurate dalla Provincia
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica

Articolo 3

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico ed i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Tale dialogo avviene mediante il coinvolgimento degli studenti che, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazioni (cfr. art.) oltre che attraverso la partecipazione democratica agli organi collegiali (consigli di classe, e consiglio di istituto, assemblee di classe ed assemblee di istituto, assemblea dei rappresentanti degli studenti – comitato studentesco, ...).

Articolo 4

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, di discutere sulle proposte formulate dalle altre componenti e di elaborarne di proprie. La diffusione di documenti, mozioni, proposte deve avvenire nei tempi e negli spazi messi a disposizione nei locali del Liceo. Non è ammessa la diffusione e pubblicizzazione di documenti anonimi o offensivi di persone e/o opinioni ideologiche, politiche o religiose.

Articolo 5

Ogni componente ha il diritto di riunione nelle assemblee previste nel T.U. 297/1994. Le assemblee costituiscono un'opportunità di crescita, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della scuola. Gli studenti hanno il diritto di associarsi all'interno dell'Istituto mediante il deposito dello Statuto dell'associazione che deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. Gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola con le modalità che saranno concordate e formalizzate con assunzione di responsabilità. Nessuna attività potrà essere autorizzata in assenza di un tutor di riferimento.

Articolo 6

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare

il proprio rendimento. Lo studente deve essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche, nonché sui criteri di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico. I docenti comunicano tempestivamente, e comunque non oltre la lezione successiva, gli esiti delle prove orali. Gli elaborati scritti dovranno essere riconsegnati prima della prova successiva. Il Liceo utilizza inoltre il “registro elettronico” come forma tempestiva di comunicazione ed interazione tra studenti/genitori/docenti garantendo sia la riservatezza che la correttezza dell’informazione data. Le valutazioni, orali e scritte, intraquadrimestrali, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Articolo 7

La scuola assicura l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio e collabora con le famiglie nell’individuare percorsi di istruzione e formazione alternativi se ritenuti più rispondenti alle attitudini e agli interessi rilevati.

Articolo 8

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Articolo 9

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, all’apprendimento dell’italiano come L2 e alla tutela della lingua e cultura di provenienza per gli studenti non italiani ed alla realizzazione di attività interculturali che favoriscono l’interazione e la costruzione di una comunità di apprendimento aperta alla ricerca ed alla convergenza verso valori comuni.

Articolo 10

- a. La dignità personale di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica deve essere rispettata in ogni situazione. I rapporti interni devono essere improntati alla solidarietà e al rispetto reciproco. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere un proficuo e costante rapporto con le famiglie.
- b. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e il profitto dei figli direttamente dagli insegnanti e, se ricorra il caso, dal coordinatore della classe. Il Quarto Liceo, al fine di rendere possibile l’applicazione di quanto richiesto dalla legge 54/2006 sulla bi-genitorialità, si impegna a fornire ai genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla norma citata e che ne facciano richiesta le informazioni riferite al comportamento ed al profitto del figlio.
- c. I dati e le notizie di natura personale riguardanti la salute, il credo religioso, la situazione familiare degli studenti sono rilevati in ambiente scolastico solo se significativi per l’attività formativa e con la garanzia di massima riservatezza (obbligo del segreto d’ufficio e rispetto della normativa sulla privacy). I dati personali dello studente saranno utilizzati nel rispetto della L. 675/96. Al compimento del 18^a anno lo studente consentirà personalmente il trattamento dei dati e il passaggio delle informazioni inerenti la sua carriera scolastica.

Articolo 11

Ogni studente all'atto dell'iscrizione ha diritto a conoscere il Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto.

Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto all'informazione sulle risorse finanziarie e sulle spese relative ai progetti realizzate dall'istituto, potendo accedere al bilancio preventivo e consuntivo della scuola, così come approvati dal Consiglio di Istituto.

DOVERI

Articolo 12

- a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente scolastico.
- c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
- d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.
- e. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 13

A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Articolo 14

I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto, fatti salvi gravi motivi familiari autorizzati per iscritto dal Dirigente.

È vietato utilizzare a scuola apparecchi di foto-video-riproduzione (compreso videofonini), anche nelle aree comuni, salvo esplicita autorizzazione del Dirigente scolastico.

Il telefonino, se usato in classe, viene consegnato dallo studente al docente che ha rilevato l'infrazione e che appone una nota disciplinare. L'apparecchio viene fatto spegnere a cura dello studente proprietario ed immediatamente viene fatta comunicazione scritta ai genitori. L'apparecchio viene restituito al genitore dello studente il giorno successivo al ritiro.

Articolo 15

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, le strumentazioni tecnologiche, gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

TITOLO III IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Articolo 16

I diritti/doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del **"patto educativo di corresponsabilità"** accettato all'atto dell'iscrizione. In particolare gli impegni reciproci possono così riassumersi:

Impegni della scuola

favorire un clima relazionale sereno e collaborativo; favorire un dialogo educativo motivante e propositivo; promuovere attività integrative coerenti con il percorso formativo; promuovere azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita in relazione agli interessi, alle attitudini e alle scelte degli studenti e delle loro famiglie; esplicitare preventivamente gli obiettivi formativi, cognitivi e le aspettative dei docenti circa i risultati da conseguire; adottare metodologie efficaci e flessibili utilizzando gli strumenti, i sussidi e i mediatori comunicativi disponibili; proporre percorsi di recupero e di approfondimento; comunicare le modalità delle verifiche e i criteri della valutazione; comunicare gli esiti delle verifiche, con le modalità individuate dal collegio dei docenti, a cura e responsabilità di ogni singolo docente, in maniera chiara e tempestiva. I docenti si atterranno inoltre alle norme contrattuali giuridicamente definite nel CCNL e nelle Leggi e Regolamenti vigenti.

Impegni dello studente

conoscere e rispettare le regole di funzionamento dell'istituto e il presente regolamento; tenere all'interno e all'esterno della scuola un atteggiamento improntato al rispetto delle cose e alla valorizzazione della persona; frequentare regolarmente e puntualmente e partecipare alle attività formative, incluse quelle integrative cui abbia dato la propria adesione; assumere un ruolo attivo nella relazione educativa ed intervenire in maniera puntuale e pertinente nel rispetto delle opinioni altrui; chiedere subito i chiarimenti ritenuti necessari; impegnarsi nello studio domestico con costanza e applicazione; svolgere autonomamente le esercitazioni e le attività scolastiche; tenere aggiornato il libretto personale delle giustificazioni; tenere un comportamento corretto, serio, leale e responsabile particolarmente nelle occasioni delle verifiche orali e scritte; considerare il voto un indicatore quantitativo e convenzionale del processo di apprendimento e non il fine ultimo del processo formativo; conoscere e osservare le disposizioni organizzative relative alla sicurezza contenute negli appositi documenti (regolamento di disciplina, documento per la valutazione del rischio, regolamenti dei laboratori ecc.) .

Impegni dei genitori

cooperare e partecipare alla vita della scuola nel rispetto dei rispettivi ruoli; confrontarsi con i docenti non solo per conoscere gli esiti delle verifiche ma per collaborare sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità formative indicate nei profili d'uscita contenuti nel POF della scuola; segnalare tempestivamente disservizi o situazioni problematiche di cui si sia

venuti a conoscenza; evitare atteggiamenti che possano ingenerare negli studenti sfiducia e disistima nei confronti dei docenti della scuola; vigilare sulla frequenza, sulla puntualità e sull'impegno del proprio figlio/a nello studio domestico; verificare puntualmente e sistematicamente tutte le comunicazioni della scuola; considerare il voto un indicatore quantitativo convenzionale e non il fine ultimo del processo formativo; sostenere la motivazione e correlare le aspettative di successo formativo alle effettive attitudini, agli interessi e all'impegno scolastico del proprio figlio.

Il Patto è firmato, all'atto dell'iscrizione, da entrambi i genitori (nel rispetto delle indicazioni di cui alla legge 54/2006) dallo studente e dal dirigente scolastico.

TITOLO IV INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA. PRESENZE. ASSENZE. VIGILANZA

Articolo 17

Ingresso. Ogni studente deve presentarsi in orario alle lezioni. Al fine di un ordinato afflusso nei locali dell'Istituto gli studenti entreranno al primo suono del campanello e si avvieranno direttamente nelle rispettive aule. Dopo il secondo segnale tutti gli studenti devono essere presenti in aula per l'inizio delle lezioni.

Articolo 18

Entrate in anticipo. Gli studenti che giungono a scuola con un significativo anticipo legato agli orari dei trasporti possono entrare anticipatamente nei locali scolastici ma non nelle aule. Essi sosterranno, in attesa del primo suono del campanello, nelle zone definite ad ogni inizio di anno scolastico da apposita circolare del dirigente scolastico. I collaboratori scolastici vigilano sugli studenti che accedono in anticipo ai locali.

Articolo 19

Badge e registro elettronico. Ogni studente è tenuto, all'entrata a scuola, a segnalare la propria presenza mediante lettura del proprio badge da parte del totem / lettore ottico del registro elettronico.

Nel caso lo studente abbia dimenticato il badge tale operazione va effettuata con il libretto delle giustificazioni. In ogni caso lo studente regolarizzerà la propria posizione nel corso dell'appello elettronico effettuato dal docente di classe.

Articolo 20

Ritardi. Nel caso di entrata in ritardo lo studente viene ammesso alle lezioni previa giustificazione del ritardo. In assenza di giustificazione lo studente viene ugualmente ammesso alle lezioni e dovrà portare la giustificazione il giorno successivo. Della circostanza il docente in servizio farà menzione sul registro di classe.

Articolo 21

Uscita dalla scuola. Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti ha luogo ordinatamente sotto la sorveglianza del docente in servizio all'ultima ora nonché del personale collaboratore scolastico in servizio negli ambienti di pertinenza.

Articolo 22

Uscita anticipata. L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente ed in caso di motivata e seria necessità. Lo studente minorenni deve essere sempre accompagnato da un genitore o da altra persona maggiorenne espressamente delegata dal genitore. Della circostanza il docente in servizio farà menzione sul registro di classe.

Articolo 23

Giustificazione delle assenze.

- a. Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare l'assenza. La richiesta di giustificazione, da presentarsi al docente in servizio alla prima ora di lezione, deve contenere in modo preciso e non generico, pur nel rispetto della riservatezza, i motivi dell'assenza, e deve essere firmata da un genitore se lo studente è minorenne. Qualora, per casi eccezionali, lo studente fosse sprovvisto di giustificazione sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro il giorno successivo.
- b. La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve obbligatoriamente essere fatta con il libretto personale delle giustificazioni che essendo dotato di codice a barre permette la gestione elettronica delle giustificazioni; solo ad inizio d'anno (in attesa della distribuzione dei libretti di giustificazione) può essere accettata una giustificazione sul diario. La firma del genitore che giustifica deve essere corrispondente a quella riportata sul libretto e sulla scheda di consegna del libretto e dei codici di accesso al registro elettronico conservata nel fascicolo personale dello studente.
- c. Il libretto personale indicherà quali assenze, in relazione al numero, devono essere giustificate personalmente dal genitore. Qualora l'assenza, se dovuta a motivi di salute, si protragga per più di 5 giorni consecutivi, lo studente è tenuto a presentare un certificato medico di guarigione.
- d. Nel caso di assenze collettive la famiglia deve far sapere che è informata della circostanza. Tali assenze possono essere sanzionate disciplinarmente, secondo il relativo regolamento.

Articolo 24

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta e potranno essere motivo di sanzione disciplinare. Il Coordinatore del Consiglio di classe segnala alle famiglie i casi di numerose assenze e/o ritardi o dubbie giustificazioni. Il registro elettronico costituisce comunque un valido strumento con il quale le famiglie possono monitorare la regolarità della frequenza scolastica dei figli.

Articolo 25

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni dei corsi cui si sono iscritti ivi inclusi i corsi di recupero e le attività integrative. Essi possono essere esonerati dalla pratica di educazione fisica, anche temporaneamente, facendone regolare domanda corredata da idonea certificazione medica. Con la domanda di iscrizione possono chiedere di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. L'opzione espressa vincola lo studente per tutto l'anno scolastico di riferimento.

Articolo 26

- a. Nel corso della lezione gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall'aula, non più di uno

alla volta, dal docente in servizio che avrà cura di accertare la fondatezza o l'urgenza della richiesta. Non è consentito agli studenti di sostare nei corridoi, nell'atrio, nei servizi igienici.

- b. Al cambio dell'ora gli studenti attenderanno in classe il docente e non dovranno allontanarsi dalla stessa.
- c. Durante l'intervallo, della durata di 10 minuti, gli studenti possono uscire dalle aule, spostarsi liberamente nei corridoi del piano, utilizzare le macchinette che erogano bevande e merende forniti dalle ditte autorizzate, accedere ai servizi igienici. La sorveglianza è esercitata congiuntamente dai docenti in servizio e dal personale collaboratore scolastico in servizio ai diversi piani.
- d. Durante le lezioni nessuno studente può entrare, di sua iniziativa, in un'aula diversa dalla propria senza un'autorizzazione del Dirigente Scolastico o delegato o comunque senza il consenso del docente che sta svolgendo la sua lezione. Le comunicazioni di interesse generale da parte degli studenti saranno effettuate con circolare autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Articolo 27

La normale vigilanza sugli studenti, durante l'ingresso in aula, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla stessa, è svolta dal personale docente con il supporto del personale ATA collaboratore scolastico. Durante l'accesso ai servizi igienici la vigilanza sarà esercitata dal personale collaboratore scolastico. In caso di assenza o impedimento del docente tenuto alla vigilanza in classe la stessa può essere temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Articolo 28

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, in ore intermedie, sono tenuti a sostare nei locali indicati per le attività di studio individuale sotto la vigilanza del personale collaboratore scolastico.

Articolo 29

L'obbligo di vigilanza del personale docente e non docente si estende sul tempo scuola programmato. Non esiste obbligo di vigilanza da parte dell'istituto oltre il tempo scuola comunicato alle famiglie, anche individualmente (es. anticipazioni dell'uscita e/o posticipazioni dell'entrata). Non è consentito agli studenti, non impegnati in attività didattiche temporaneamente, di girare liberamente per l'edificio: essi sono tenuti a sostare solo negli spazi predisposti per la circostanza.

Articolo 30

In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola sarà dato tempestivo avviso ai genitori degli studenti. Questi sono tenuti a verificare personalmente se la scuola è in grado di erogare il servizio assicurando l'attività o la vigilanza necessarie e se sia stato necessario procedere all'adattamento dell'orario giornaliero.

Articolo 31

In caso di malore dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore avvertirà immediatamente, oltre all'addetto al primo soccorso, il Dirigente o il collaboratore vicario che provvederà a contattare immediatamente la famiglia. In caso di non reperimento di un genitore o se si constati una situazione di gravità sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. In caso di infortunio occorso durante l'attività didattica il docente in servizio o l'incaricato della vigilanza provvede all'immediata denuncia scritta dell'accaduto sia ai fini INAIL che per attivare la copertura

assicurativa, se necessaria.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Articolo 32

ASSEMBLEA DI CLASSE

- a. Gli studenti dispongono di un monte di 18 ore annue in orario di lezione per l'effettuazione di assemblee di classe. Di norma la durata dell'assemblea non può superare le due ore. Non possono essere utilizzate più di 4 ore nello stesso mese, né può essere fissata una seconda assemblea nelle stesse ore e nello stesso giorno della settimana. All'assemblea possono partecipare i docenti della classe e il Dirigente scolastico.
- b. I rappresentanti di classe devono comunicare la richiesta di effettuare l'assemblea al dirigente non oltre il terzo giorno antecedente quello fissato, indicando giorno, ore, ordine del giorno e presidente della seduta. Il dirigente provvede ad informare gli insegnanti interessati dalla sospensione delle lezioni. L'autorizzazione ad effettuare l'assemblea non può essere rifiutata se non per comprovati motivi.
- c. Il presidente dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, ed è responsabile dell'ordine. Designa un segretario con il compito di verbalizzare le proposte e le decisioni. Copia del verbale è consegnata al dirigente entro due giorni dalla effettuazione della assemblea. In caso di votazioni, le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti. Ciascuno dei presenti può chiedere l'espressione segreta del voto.
- d. Con decisione concordata con i docenti ed approvata da almeno i due terzi degli studenti della classe, una quota non superiore alle 12 ore annue può essere destinata ad altre attività, anche in comune con altre classi.
- e. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori può chiedere la sospensione dell'assemblea e riprendere le lezioni.

Articolo 33

ASSEMBLEA D' ISTITUTO

- a. Gli studenti dispongono di un monte di 40 ore annue in orario di lezione per l'effettuazione di assemblee generali. Non possono essere utilizzate più di due mattinate nello stesso mese per l'effettuazione dell'assemblea generale, né essa può di norma essere fissata più di due volte nello stesso giorno della settimana. L'assemblea può essere organizzata anche per corsi o per gruppi di classi.
- b. La decisione di effettuare l'assemblea va comunicata in via ordinaria dai rappresentanti degli studenti, o con la raccolta delle firme di almeno il 10% degli studenti, al Dirigente scolastico o al suo delegato non oltre il settimo giorno antecedente quello fissato, indicando data, ordine del giorno, presidente della seduta e responsabili del servizio d'ordine. Le eventuali decisioni, regolarmente verbalizzate e firmate dal presidente dell'assemblea (cfr art. 36), vanno comunicate al Dirigente scolastico o al suo delegato entro due giorni dalla effettuazione della assemblea.
- c. Nel caso che l'ordine del giorno preveda l'assunzione di decisioni, esse saranno valide solo se, all'atto della votazione, è presente almeno il 50% degli studenti dell'Istituto. In tal caso il presidente dispone che si effettui la verifica dei presenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.

- d. Con decisione concordata con il Dirigente scolastico ed approvata da almeno i due terzi degli studenti delle classi interessate, una quota non superiore alle 28 ore annue può essere destinata ad altre attività.
- e. **L'assemblea degli studenti costituisce attività didattica. Pertanto la non partecipazione ad essa dovrà essere giustificata.**
- f. Il presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.
- g. Durante l'assemblea i docenti in servizio sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti, il buon ordine dei lavori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Qualora rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori lo comunicano al Dirigente scolastico o al suo delegato che, sentito il presidente dell'assemblea, può sospendere l'assemblea e far riprendere le lezioni.

Articolo 34

COMITATO STUDENTESCO

- a. Per favorire la collaborazione tra tutti i Rappresentanti degli studenti eletti nell'Istituto e permettere decisioni condivise tra tutti gli studenti, i Rappresentanti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Provinciale si riuniscono nel Comitato Studentesco. Le sue riunioni possono essere effettuate in orario di lezione per un massimo di 12 ore annue e sono valide solo in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato elegge inoltre il rappresentante (ed i tre componenti supplenti) degli studenti nell'Organo di garanzia.
- b. Il Comitato studentesco è convocato su richiesta dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto o del 20% dei suoi componenti, con indicazione dell'ordine del giorno, previa comunicazione al Dirigente scolastico.
- c. Il comitato adotta un regolamento interno di organizzazione ed elegge al proprio interno il presidente ed eventualmente la giunta. Il presidente è anche colui che presiede le assemblee di istituto.
- d. La prima riunione del Comitato nell'anno scolastico è indetta dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto entro 15 giorni dal loro insediamento per eleggere il componente ed il supplente dell'Organo di Garanzia. In tale occasione le votazioni saranno considerate valide in presenza dei tre quarti dei componenti.

Articolo 35

CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

Il Dirigente scolastico o il suo delegato incontra mensilmente in via ordinaria i rappresentanti degli studenti, che gli sottopongono eventuali problemi dell'Istituto.

In applicazione dell'art. 2, c. 5, del DPR 249/98, e dell'art. 3 del presente regolamento, qualora i rappresentanti degli studenti, o la maggioranza del Comitato Studentesco, o il 30% degli studenti chiedano di effettuare una consultazione prima che vengano assunte decisioni di rilevante carattere organizzativo, i richiedenti formulano per iscritto il quesito su cui effettuare la consultazione e la sottopongono al Consiglio di Istituto, che decide sulla sua ammissibilità entro sette giorni. In caso di decisione positiva, la consultazione viene effettuata entro cinque giorni a mezzo di votazione segreta.

Articolo 36

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

- a. Gli studenti hanno diritto di costituire associazioni all'interno della scuola (art. 5), anche come sezioni di organizzazioni a carattere nazionale o locale.
- b. Ai fini del riconoscimento le associazioni depositano il proprio statuto presso il Consiglio di Istituto. Gli statuti, oltre al rispetto degli artt. 8, 14 e 15 della Costituzione e delle norme del presente regolamento, devono garantire ad ogni studente la libertà di adesione senza alcuna discriminazione.
- c. Alle associazioni studentesche riconosciute è garantito il diritto di usufruire dello spazio destinato all'affissione delle comunicazioni, con i limiti previsti dal presente regolamento.
- d. Alle associazioni è garantito il diritto di fruire di uno spazio all'interno della scuola, subordinatamente alle esigenze didattiche. Alle associazioni è garantito il diritto di riunione, al di fuori dell'orario scolastico e limitatamente ai giorni di apertura pomeridiana, nei locali della scuola. La partecipazione di persone estranee all'Istituto può essere autorizzata dal Dirigente scolastico, che riferisce in merito al Consiglio di Istituto.

Articolo 37

ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli studenti del Liceo hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.

La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. Successivamente le assemblee di classe saranno convocate dai rappresentanti eletti, che ne concorderanno data ed orario con il Dirigente scolastico.

L'assemblea generale dei genitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio stesso. La convocazione dell'assemblea è obbligatoria quando venga richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

Articolo 38

COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe ed in Consiglio di Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori. Il Presidente del Consiglio di Istituto ne assume la Presidenza.

Il Comitato elegge il rappresentante dei genitori (ed i tre componenti supplenti) nell'organo di garanzia.

I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

Articolo 39

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Gli incontri della scuola con la famiglia tendono a promuovere la collaborazione fra gli insegnanti ed i genitori per la miglior conoscenza dello studente, a raccogliere elementi per una più adeguata valutazione della sua personalità e ad individuare insieme le vie per una più solida formazione. Le funzionalità del registro elettronico non possono ritenersi totalmente sostitutive dell'incontro

diretto tra genitori e docenti.

Gli insegnanti ricevono settimanalmente i genitori su appuntamento per dare e ricevere informazioni relative alla formazione dello studente. In casi particolari ed in via eccezionale potranno essere richiesti dai genitori incontri anche al di fuori delle ordinarie udienze settimanali. Per i genitori che non possono fruire delle udienze ordinarie vengono organizzate udienze pomeridiane almeno due volte per anno scolastico.

Articolo 40

APERTURA POMERIDIANA

La scuola è aperta settimanalmente in due pomeriggi dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

Gruppi di studenti, anche di classi diverse, possono riunirsi nei locali dell'Istituto, nei soli giorni di apertura pomeridiana, per svolgere attività integrative o culturali. A tali gruppi è preventivamente richiesto dal Dirigente Scolastico di designare un responsabile.

Al fine di organizzare il servizio del personale ausiliario e l'utilizzo degli spazi, gli studenti si accorderanno preliminarmente con il dirigente scolastico o suo delegato che assegnerà gli spazi a cui accedere. Gli studenti sono responsabili di eventuali danni.

Gruppi di genitori possono liberamente riunirsi nei locali della scuola, seguendo le stesse procedure previste per gli studenti

TITOLO INFORMAZIONE

Articolo 41

- a. All'atto dell'iscrizione alla scuola agli studenti viene fornita, anche mediante supporto digitale o pubblicazione sul sito della scuola, copia della Carta dei Servizi dell'Istituto, del Piano dell'Offerta Formativa, del presente Regolamento e di ogni altro documento di carattere generale riguardante la vita dell'Istituto. Viene inoltre presentato il Patto educativo di Corresponsabilità educativa. Il patto viene firmato da genitori, studenti, dirigente scolastico.
- b. I regolamenti d'Istituto sono pubblicati all'albo della scuola e sul sito della scuola. Tale pubblicazione costituisce di per sè idonea informazione agli studenti e alle famiglie.
- c. La Presidenza porta a conoscenza degli studenti le informazioni che li riguardano per mezzo di comunicati che vengono letti nelle classi.
- d. I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto hanno diritto di fornire informazioni alle classi per mezzo di comunicati, la cui circolazione viene autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- e. Le informazioni generali riguardanti la vita dell'Istituto vengono fornite alle famiglie ed agli studenti attraverso il sito della scuola. Comunicazioni straordinarie vengono effettuate in forma scritta attraverso gli studenti, a meno che le famiglie non ne chiedano l'invio per posta, con spese a loro carico.

Articolo 42

Gli studenti sono tenuti alla lettura dei cartelli affissi nei diversi locali dell'Istituto contenenti disposizioni di carattere organizzativo, in modo particolare quelle riguardanti la sicurezza.

La alterazione o la rimozione di tali cartelli costituisce grave infrazione disciplinare.

Articolo 43

La diffusione o affissione di inviti, manifesti, comunicazioni ecc. deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario. La somministrazione di questionari, sondaggi, inchieste da parte degli studenti o di soggetti non istituzionali dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio d'Istituto. E' vietata l'affissione e la circolazione di avvisi pubblicitari di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli riguardanti il materiale didattico riservato agli insegnanti ed agli studenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 44

Il personale docente e non docente e gli studenti sono responsabili del corretto uso dei locali, degli arredi, delle suppellettili e dei sussidi didattici della scuola. Condizioni anormali dei locali, sotto il profilo igienico-sanitario, o guasti e avarie di qualsiasi genere agli arredi e dotazioni in uso devono essere segnalate tempestivamente al personale ATA ai piani o al collaboratore vicario o al dirigente scolastico direttamente. Tanto sia per individuare eventuali responsabilità sia per consentire eventuali azioni di messa in sicurezza e/o riparazioni. I danni provocati dagli studenti dovranno essere in ogni caso risarciti e, se arrecati con dolo o colpa grave, comporteranno adeguate sanzioni disciplinari.

Articolo 45

L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale ATA Collaboratore scolastico e docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali e a non portare a scuola oggetti preziosi o beni costosi o elevate quantità di denaro. Oggetti smarriti o sottratti: ogni studente deve avere cura diretta dei suoi oggetti personali, dei suoi documenti e del suo denaro. Il Liceo declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro o di beni incustoditi o dimenticati. Eventuali casi di furto saranno denunciati a cura della scuola alla competente Autorità.

Articolo 46

Gli studenti sono tenuti ad osservare, oltre al presente regolamento, anche gli ulteriori regolamenti di cui il liceo può dotarsi (regolamento dei laboratori, delle visite di istruzione, ecc..), le norme riguardanti la sicurezza e quelle riguardanti la privacy.